

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il D.A. n. 135 del 19.2.1987, pubblicato nella G.U.R.S. n.12 del 21.3.1987, con il quale è stata sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge n.1497/1939, oggi D.Lgs. n.42/2004 la valle Scaldaferro interessante anche parte del territorio comunale di Enna.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto datato il 26 ottobre 2022, dal XXXX domiciliato presso XXXX, avverso il provvedimento n.5192 del 26.9.2022, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna ha ordinato la rimessa in pristino per le opere abusivamente realizzate nel comune di XXXX, in area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Enna contenute nella nota n.6160 del 14.11.2022.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

XXXX ricorrente contesta il suddetto provvedimento della Soprintendenza, perchè il murales rientrerebbe tra le opere che non necessitano di preventiva autorizzazione paesaggistica. Inoltre, l'atto impugnato sarebbe viziato da una carente motivazione, ed infine alla suddetta opera, non avendo comportato aumento di superficie, potrebbe essere applicata la sanzione pecuniaria anzichè quella ripristinatoria.

PRESO ATTO che il murales realizzato richiedeva la preventiva autorizzazione della Soprintendenza poiché realizzato su un edificio, che, sebbene non vincolato sotto il profilo monumentale, ricade in un'area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica. Ciò posto giova evidenziare che detto murales, raffigurante classicamente la dea Demetra, dalla documentazione fotografica allegata al ricorso non pare porsi quale elemento deturpante il contesto paesaggistico in cui si inserisce, non costituendo un così grave pregiudizio ai valori paesaggistici, circostanza che giustificerebbe un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi. Come osservato dal XXXX, che ha proposto il ricorso in argomento, trattandosi di un'opera che non ha comportato aumento di superficie appare più opportuno applicare per la ragione suesposta la sanzione pecuniaria alternativa a quella del ripristino ordinata invece dalla Soprintendenza. Pertanto, considerata la natura particolare dell'intervento (un'opera artistica che non sembra realizzata in dispregio del bene tutelato), si ritiene fondato quanto dedotto dal XXXX ricorrente circa la applicabilità della sanzione pecuniaria paesaggistica in misura minima con relativo mantenimento del murales in questione.



REGIONE SICILIANA

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere accogliere il ricorso gerarchico prodotto dal XXXX, annullando il provvedimento n. 5192 del 26.9.2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto datato il 26 ottobre 2022, dal XXXX domiciliato presso XXXX, avverso il provvedimento n.5192 del 26.9.2022 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna è accolto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna dovrà nuovamente pronunciarsi sul progetto di che trattasi presentato dal XXXX ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente decisione.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 19-01-2023

Il Dirigente del Servizio
F.to *dott.ssa Caterina Perino*

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to **dott. Calogero Franco Fazio**